



## COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORIGINALE

COPIA

**DELIBERAZIONE N. 26**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** Approvazione bozza di comodato d'uso tra la Regione Piemonte e il Comune di Prato Sesia avente ad oggetto parte degli immobili in Prato Sesia costituenti il compendio immobiliare di proprietà regionale denominato "Tenuta Spazzacamini".

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di febbraio alle ore 18,15 e seguenti convocata nei modi prescritti, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
<b>MANUELLI Luca</b>	x	
<b>MASSAROTTI Diego</b>	x	
<b>ALBERTI Alfredo</b>	x	
	3	

Assiste il Segretario Comunale Dr.Michele Regis Milano;

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



## COMUNE DI PRATO SESIA

Oggetto: : Approvazione bozza di comodato d'uso tra la Regione Piemonte e il Comune di Prato Sesia avente ad oggetto parte degli immobili in Prato Sesia costituenti il compendio immobiliare di proprietà regionale denominato "Tenuta Spazzacamini".

### PARERI

---

#### **Il Responsabile del settore interessato**

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 c. 2, 97 c.4.b e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 22.02.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Arch. Oronzo Saponaro

---

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il contratto rep. N.9661 del 17/11/2004 stipulato con la Regione Piemonte, I.P.L.A. S.p.A. e Comune di Prato Sesia relativo alla sublocazione a titolo non oneroso da parte del Comune di parte dell'edificio denominato "Cascina Spazzacamini" e dell'entrostante cortile, nonché di contiguo appezzamento di terreno della superficie di circa 7500 mq.;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 18/03/2004, modificata dalla successiva D.C.C. n.115 del 22/11/2004 con la quale si affidava all'Associazione A.F.F.A.S. Onlus Valsesia la gestione della porzione dell'immobile summenzionato, da destinarsi a centro di accoglienza e recupero di soggetti portatori di handicap, e si approvava, con i medesimi atti, la convenzione disciplinante i rapporti derivanti e conseguenti;

Visto il contratto rep. N. 861 del 03/12/2004 con il quale il Comune di Prato Sesia ha concesso in gestione all'A.F.F.A.S. Onlus Valsesia i summenzionati beni immobili di cui al richiamato contratto di sublocazione rep. 9661 del 17/11/2004, con l'obbligo di destinazione degli stessi a centro di accoglienza e recupero di soggetti portatori di handicap e di esecuzione degli interventi già previsti all'art.6 del medesimo contratto di sublocazione;

Visto che tra la Regione Piemonte e l'I.P.L.A. S.p.A. è venuto meno il contratto principale di affitto degli immobili e che pertanto si rende necessario formalizzare apposito contratto tra la Regione Piemonte e Comune di Prato Sesia per consentire la prosecuzione dell'attribuzione in uso dei suddetti immobili sino alla scadenza dei ventinove anni originariamente previsti;

Visto che risultano evidenti i successi dell'iniziativa e le rilevanti positive ricadute in termini socio assistenziali del centro di accoglienza realizzato dal gestore, tali da ipotizzare uno sviluppo delle attività ivi svolte da parte dell'A.F.F.A.S Onlus Valsesia a favore dei disabili ospitati;

Visto che è nello spirito di cooperazione tra Enti il perseguimento di rilevanti finalità sociali;

Visto che occorre pertanto formalizzare un contratto di comodato d'uso tra la Regione Piemonte e il Comune di Prato Sesia per l'utilizzo delle porzioni di immobili già oggetto del contratto di sublocazione, di ulteriori locali della Cascina Spazzacamini e di altre porzioni immobiliari facenti parte del congedio;

Visto l'art. 4 della L.R. n.1 del 27/01/2015 e l'art. 25, comma 1, del relativo Regolamento regionale di attuazione n. 7/R del 23/11/2015, nei quali si prevede che gli immobili di proprietà regionale possano, previo provvedimento autorizzativo della Giunta Regionale, essere oggetto di attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio, a favore, fra gli altri, delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/001 per la realizzazione di progetti di utilità sociale, alle condizioni di cui ai successivi commi 2,3,4 e 5 del suddetto art. 25 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 26 del citato Regolamento;

Vista la bozza di contratto di comodato d'uso tra la Regione Piemonte ed il Comune di Prato Sesia avente ad oggetto parte degli immobili in Prato Sesia costituenti il compendio immobiliare di proprietà regionale denominato "Tenuta Spazzacamini", composto da n. 18 articoli, che si allega in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto la stessa degno di accoglimento;

Dato atto che quanto concordato nel contratto di comodato d'uso tra la Regione Piemonte e il Comune di Prato Sesia dovrà essere oggetto di nuovo contratto di gestione con l'Associazione A.F.F.A.S Onlus per la prosecuzione dell'utilizzo degli immobili destinati a centro di accoglienza e recupero di soggetti portatori di handicap, nel quale saranno trasferiti gli obblighi derivanti dallo stesso contratto di comodato d'uso;

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 3 del 26.01.2017 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione 2017-2019;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis del T.U. n. 267/2000;

### DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la bozza di contratto di comodato d'uso tra la Regione Piemonte ed il Comune di Prato Sesia avente ad oggetto parte degli immobili in Prato Sesia costituenti il compendio immobiliare di proprietà regionale denominato "Tenuta Spazzacamini", composto da n. 18 articoli, che si allega in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che quanto concordato nel contratto di comodato d'uso tra la Regione Piemonte e il Comune di Prato Sesia dovrà essere oggetto di nuovo contratto di gestione con l'Associazione A.F.F.A.S Onlus per la prosecuzione dell'utilizzo degli immobili destinati a centro di accoglienza e recupero di soggetti portatori di handicap, nel quale saranno trasferiti gli obblighi derivanti dallo stesso contratto di comodato d'uso;
- 3) Di dare mandato al Sindaco pro tempore, ad atti esecutivi, di procedere alla stipula del contratto di comodato d'uso con la Regione Piemonte;

Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stante la necessità di procedere celermente alla stipula del contratto in oggetto.

**CONTRATTO DI COMODATO TRA LA REGIONE PIEMONTE ED IL COMUNE DI PRATO SESIA AVENTE AD OGGETTO PARTE DEGLI IMMOBILI IN PRATO SESIA COSTITUENTI IL COMPENDIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' REGIONALE DENOMINATO "TENUTA SPAZZACAMINI".**

TRA

La **Regione Piemonte**, C.F. 80087670016, rappresentata da , nat a il , domiciliato ai fini del presente atto presso la sede regionale di Torino, via Viotti n. 8, nella sua qualità di della Regione Piemonte, autorizzat alla stipulazione del presente contratto con D.G.R. n. del

E

Il **Comune di Prato Sesia (NO)**, C.F. , rappresentato da , nat a il , domiciliat per la carica in , l quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di , autorizzat a stipulare i contratti con

**PREMESSO CHE:**

- la Regione Piemonte è proprietaria degli appezzamenti di terreno agricolo con sovrastanti fabbricati rurali e civili costituenti il compendio immobiliare denominato "Tenuta Spazzacamini" nel territorio dei Comuni di Grignasco e Prato Sesia, già assegnati in affitto con contratto rep. n. 4418 del 5.06.2000 all'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (I.P.L.A.) S.p.A. e successivamente a quest'ultimo attribuiti in comodato;
- a seguito di richiesta del Comune di Prato Sesia, con l'assenso della Regione Piemonte, l'I.P.L.A., con contratto rep. n. 9661 del 17.11.2004, ha concesso in sublocazione a titolo non oneroso al Comune medesimo sino al 31.12.2008, data di scadenza del sopra citato contratto di affitto rep. n. 4418 in data 5.06.2000 (ma con possibilità di rinnovo della sublocazione per altri nove anni in caso di rinnovo, per lo stesso periodo, del contratto principale di affitto), parte dell'edificio denominato "Cascina Spazzacamini" edell'entrostante cortile, nonché il contiguo appezzamento di terreno della superficie di mq 7500 circa, situati all'interno della predetta "Tenuta Spazzacamini", nel territorio del Comune di Prato Sesia, il tutto come meglio evidenziato nelle planimetrie allegate al contratto di sublocazione;
- degli immobili sublocati è stata contrattualmente prevista, a pena di risoluzione del contratto di sublocazione in caso di inadempimento, la destinazione a centro di accoglienza e recupero di soggetti portatori di handicap e con l'obbligo dell'Amministrazione Comunale di eseguire, all'interno di quanto sublocato, i lavori di cui al progetto previsto all'art. 6 del contratto rep. n. 9661 del 17.11.2004, oltreché le manutenzioni di carattere sia ordinario che straordinario;
- la Regione Piemonte è intervenuta quale firmataria del predetto contratto di sublocazione per garantire, secondo quanto previsto all'art. 15 dell'accordo contrattuale, al Comune di Prato Sesia la prosecuzione alla scadenza di quest'ultimo (anche se in dipendenza della risoluzione anticipata del contratto rep. n. 4418 del 5.06.2000) dell'utilizzazione dei beni sublocati, fino alla scadenza di anni ventinove decorrenti dalla stipulazione della sublocazione, con la previsione della formalizzazione, in tale ipotesi, di apposito contratto tra la Regione Piemonte ed il Comune di Prato Sesia per la regolamentazione dei relativi rapporti;
- con contratto rep. n. 861 del 3.12.2004, a rogito dott. Giorgio Fornara, Segretario del Comune di Prato Sesia, quest'ultimo ha concesso in gestione all'Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale (A.N.F.F.A.S. – ONLUS Valsesia), i beni immobili di cui al richiamato contratto di sublocazione rep. n. 9661 del 17.11.2004, per la durata di anni ventinove decorrenti dalla data di sottoscrizione del citato contratto rep. n. 861 del 3.12.2004, con l'obbligo di destinazione degli stessi a centro di accoglienza e recupero di soggetti portatori di handicap e di

esecuzione degli interventi già previsti all'art. 6 del contratto di sublocazione rep. n. 9661 del 17.11.2004;

- in conseguenza del venir meno del contratto principale di affitto tra la Regione Piemonte e l'I.P.L.A. S.p.A. a seguito dell'attribuzione in comodato all'Istituto dei beni immobili già oggetto dell'affitto in considerazione dell'intervenuta modifica della natura dell'Istituto medesimo divenuto soggetto integrato all'Amministrazione regionale e del conseguente venir meno dell'efficacia del contratto di sublocazione stipulato tra l'I.P.L.A. ed il Comune di Prato Sesia, si rende necessario formalizzare apposito contratto tra la Regione Piemonte ed il Comune di Prato Sesia, secondo quanto previsto dall'art. 15 del contratto rep. n. 9661 del 17.11.2004, per consentire la prosecuzione dell'attribuzione in uso dei suddetti immobili all'Amministrazione Comunale sino alla scadenza dei ventinove anni originariamente previsti;

- il Comune di Prato Sesia, considerati i successi dell'iniziativa e le rilevanti ricadute in termini socio assistenziali del centro di accoglienza realizzato dal gestore, tali da ipotizzare uno sviluppo delle attività ivi svolte da parte dell'Associazione a favore dei disabili ospitati, valutata positivamente una nuova proposta progettuale inoltrata dall'Associazione medesima al Comune, che presuppone un ampliamento dell'oggetto del contratto, nello spirito della cooperazione tra Enti per il perseguimento di rilevanti finalità sociali ha proposto alla Regione Piemonte la formalizzazione di un contratto di comodato al fine di consentire l'attuazione del suddetto progetto;

- per la realizzazione del progetto è stata richiesta alla Regione l'attribuzione in uso al Comune, oltretutto delle porzioni di immobili già oggetto del contratto di sublocazione, degli ulteriori locali della Cascina Spazzacamini, nonché di altre porzioni immobiliari facenti parte del compendio;

- l'art. 4 della legge regionale n. 1 del 27.01.2015 e l'art. 25, comma 1, del relativo Regolamento regionale di attuazione n. 7/R del 23.11.2015, prevedono che gli immobili di proprietà regionale possano, previo provvedimento autorizzativo della Giunta regionale, essere oggetto di attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio, a favore, fra gli altri, delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 per la realizzazione di progetti di utilità sociale, alle condizioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5 del suddetto art. 25 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 26 del citato Regolamento;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. del , tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 1/2015 e dagli artt. 25 e 26 del relativo Regolamento di attuazione, sentito l'I.P.L.A. S.p.A. che con nota prot. n. 545/2016 ha espresso il proprio nulla osta all'attribuzione in comodato al Comune di Prato Sesia degli immobili di cui all'art. 2 del presente contratto, è stata autorizzata l'attribuzione in comodato, alle condizioni espresse nel richiamato atto deliberativo, dei beni immobili di cui in appresso.

## **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1) PREMESSE**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **ART. 2) PARTI CONTRAENTI –OGGETTO DEL COMODATO**

La **Regione Piemonte**, di seguito denominata anche "comodante", concede in comodato al **Comune di Prato Sesia**, di seguito denominato anche "comodatario", che accetta, i seguenti immobili, situati all'interno della predetta "Tenuta Spazzacamini", nel territorio del Comune di Prato Sesia, con tutte le servitù attive e passive su di essi esistenti:

a) l'intero edificio denominato "Cascina Spazzacamini", con entrostante cortile e contiguo appezzamento di terreno della superficie di mq 7500 circa costituente porzione della particella 908 del Foglio 7, edificio individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Prato Sesia al Foglio 7 n. 35, subb. 4, 5, 6, 7 e al Foglio 7, n. 912, sub 3, graffato al subalterno 4;

b) gli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Prato Sesia al Foglio 7, particelle 35, 339 e 910,

appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente, meglio individuati nella planimetria allegata sotto la lettera "A" al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

### **Art. 3) DURATA – RECESSO**

Il presente contratto decorre dalla data della sua stipulazione e verrà a scadere il 16.11.2033.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto per motivi di interesse pubblico o per inderogabili necessità di disporre degli immobili con preavviso scritto di almeno dodici mesi rispetto alla data in cui il recesso sarà operativo, con comunicazione da inviarsi secondo quanto previsto al successivo art. 14, senza che il comodatario abbia diritto ad indennità o risarcimenti. Ai sensi dell'art. 1804 del codice civile la Regione Piemonte potrà altresì richiedere la restituzione dell'immobile in caso di inadempimento del comodatario agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto.

E' in facoltà del comodatario recedere dal contratto con preavviso al comodante mediante comunicazione da inviarsi secondo quanto previsto al successivo art. 14 almeno dodici mesi prima della riconsegna dei locali.

### **Art. 4) DESTINAZIONE D'USO**

Gli immobili oggetto del comodato dovranno essere destinati esclusivamente a centro di accoglienza e recupero di soggetti portatori di handicap.

Il mancato rispetto della suddetta destinazione comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

### **Art. 5) CANONE**

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento regionale n. 7/R del 23.11.2015 e tenuto conto di quanto previsto all'art. 6 del presente contratto circa gli obblighi a carico del comodatario, quest'ultimo dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, in unica soluzione anticipata all'inizio di ciascuna annualità, un canone ricognitorio annuo di euro 309,88, soggetto ad aggiornamento quinquennale secondo quanto disposto dall'art. 26, co. 3 del richiamato Regolamento regionale.

### **Art. 6) SPESE, SERVIZI, MANUTENZIONI, IMPOSTE E TASSE**

Per effetto del presente contratto il comodatario assume in proprio ogni onere ed adempimento relativo alla gestione ed amministrazione dei beni e degli impianti attribuiti in comodato.

In particolare sono a carico del comodatario tutte le spese relative alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento, al servizio di pulizia, allo spurgo delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi necessari all'uso dei beni oggetto del presente contratto. I relativi contratti di utenza dovranno essere intestati al comodatario o direttamente al gestore delle attività.

Tutti gli oneri per le manutenzioni di carattere ordinario e straordinario degli immobili attribuiti in uso e degli impianti tecnologici sono a carico del comodatario, come pure ogni imposta e tassa.

### **ART. 7) ULTERIORI INTERVENTI A CARICO DEL COMODATARIO**

Il comodatario s'impegna altresì ad eseguire la manutenzione della viabilità di accesso alla Cascina Spazzacamini, nel tratto compreso dall'incrocio con la ferrovia fino al termine della particella 908 da un lato e fino all'attraversamento del torrente Mologna dall'altro.

### **ART. 8) INNOVAZIONI, ADDIZIONI, TRASFORMAZIONI**

Il comodatario si obbliga a non apportare alcuna innovazione o trasformazione agli immobili e agli impianti senza la preventiva autorizzazione scritta della Regione, che sarà subordinata all'ottenimento da parte del comodatario di tutti i necessari permessi ed autorizzazioni.

In caso di innovazioni o trasformazioni apportate, su autorizzazione della Regione, allo stato dei beni dal comodatario, quest'ultimo dovrà trasmettere, ad opere ultimate, alla Regione Piemonte tutta la documentazione tecnico-amministrativa prevista dalla vigente normativa, anche ai fini

dell'agibilità dei locali, e dovrà introdurre a sua cura e spese le relative variazioni catastali, se necessario.

L'esecuzione di interventi non autorizzati e/o in contrasto con le vigenti norme urbanisticoedilizie produrrà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile per esclusiva colpa del comodatario.

Il comodatario riconosce espressamente che eventuali opere autorizzate ed eseguite saranno gratuitamente acquisite dal comodante, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 1592 e 1593 del codice civile, fatta salva la facoltà del comodante di richiedere, al termine del comodato anche in caso di rinuncia da parte del comodatario o di risoluzione del contratto, il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del comodatario.

#### **ART. 9) STATO DEI BENI – VERBALE DI CONSTATAZIONE/CONSEGNA**

Gli immobili di cui sopra sono attribuiti in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che il comodatario dichiara espressamente di conoscere ed accettare.

Il comodatario è costituito custode degli stessi con l'obbligo di mantenerli con la diligenza del buon padre di famiglia e di riconsegnarli al comodante, al termine del comodato, liberi da persone, cose e animali e nello stato in cui li ha ricevuti, salvo il normale deperimento d'uso e le eventuali trasformazioni operate dal comodatario su assenso della Regione, nonché con tutte le opere manutentive e di adeguamento ed in generale con tutti gli adeguamenti, le innovazioni, addizioni, migliorie, secondo la disciplina illustrata all'art. 8 del presente contratto.

Le parti si impegnano a redigere congiuntamente un verbale di constatazione/consegna degli immobili e analogo verbale di riconsegna degli immobili dovrà essere congiuntamente redatto al momento della restituzione dei beni da parte del comodatario.

#### **ART. 10) IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, IDROSANITARIO E DI SMALTIMENTO LIQUAMI E ACQUE METEORICHE**

La gestione, conduzione e manutenzione degli impianti, con tutte le conseguenti responsabilità e tutti i conseguenti adempimenti previsti da leggi o regolamenti, con particolare riguardo all'individuazione del terzo responsabile dell'impianto termico, sono a carico del comodatario.

#### **ART. 11) RESPONSABILITA' DEL COMODATARIO. ASSICURAZIONI**

Il comodatario, quale custode dei beni oggetto del presente contratto, s'impegna ad usare gli immobili in modo da non arrecare danni ad altri e si obbliga a tenere indenne la Regione Piemonte da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per morte, lesioni e/o danni a persone e/o cose cagionati in occasione dell'utilizzo dei beni o delle operazioni di manutenzione o degli interventi a carico del comodatario, senza poter vantare nei confronti della Regione Piemonte alcun diritto di rivalsa, di risarcimento o di rimborso.

Il comodatario s'impegna inoltre a garantire per tutta la durata del comodato e comunque sino all'effettiva riconsegna degli immobili, relativamente ai beni oggetto del comodato e per le attività ivi espletate, le stesse coperture assicurative operanti con riferimento agli immobili di sua proprietà, sia per quanto attiene alla polizza fabbricati, sia per quanto attiene ai rischi di responsabilità civile, esonerando espressamente la Regione Piemonte da ogni responsabilità al riguardo.

Il comodante sarà altresì esonerato da responsabilità in caso di interruzione di servizi e utenze per cause a lui non imputabili.

#### **ART. 12) DIRITTO DI ISPEZIONE DEL FABBRICATO E DEI FONDI**

La Regione Piemonte potrà in qualunque momento ispezionare gli immobili oggetto del contratto, con preavviso al comodatario di almeno cinque giorni.

#### **ART. 13) SPESE DEL CONTRATTO**

Del presente contratto si richiede l'esenzione dall'imposto di bollo, ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B al D.P.R. n. 642/1972, trattandosi di atto scambiato tra Pubbliche Amministrazioni e, ai sensi

dell'art. 5, Tariffa Parte 1, del D.P.R. n. 131/1986, la registrazione a tassa fissa che sarà a carico del comodatario.

#### **ART. 14) ELEZIONE DI DOMICILIO**

Ad ogni effetto del presente contratto, compresa la notifica di eventuali atti giudiziari, le parti eleggono domicilio come segue:

- la Regione Piemonte in Torino, via Viotti n. 8 ed è esclusa la validità delle comunicazioni a qualunque altro recapito;
- Il Comune di Prato Sesia in .

Ogni comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per la Regione Piemonte: [patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it](mailto:patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it) per il Comune di Prato Sesia:

#### **ART. 15) TRIBUNALE COMPETENTE**

Per eventuali controversie relative al presente contratto è competente il Tribunale di Torino.

#### **ART. 16) MODIFICHE AL CONTRATTO**

Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere stipulata ed approvata con atto scritto.

#### **ART. 17) NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti richiamano le disposizioni del codice civile in materia di comodato e gli usi locali non incompatibili con le predette disposizioni.

#### **ART. 18) TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto.

Le parti dichiarano di avere attentamente preso visione del presente contratto che accettano integralmente.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino,

Regione Piemonte

Comune di Prato Sesia

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli 3 (durata-recesso), 4 (destinazione d'uso), 5 (canone), 6 (spese, servizi, manutenzioni, imposte e tasse), 7 (ulteriori interventi a carico del comodatario), 8 (innovazioni, addizioni, trasformazioni), 9 (stato dei beni – verbale di constatazione/consegna), 10 (impianti di riscaldamento, idrosanitario e di smaltimento liquami e acque meteoriche), 11 (responsabilità del comodatario. Assicurazioni), 12 (diritto di ispezione del fabbricato e dei fondi), 13 (spese del contratto), 14 (elezione di domicilio), 15 (tribunale competente), 16 (modifiche al contratto), e 17 (norma di rinvio) del presente contratto.

Regione Piemonte

Comune di Prato Sesia

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Luca Manuelli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Michele Regis Milano

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 16.03.2017 e per 15gg. consecutivi.

dalla Sede Municipale, 16.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Michele Regis Milano

---

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, 16.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Michele Regis Milano

---

### ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:

- la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---